

IL DIRITTO DI INTERPELLO

Il diritto di interpello è la possibilità concessa a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria circostanziate e specifiche istanze relative all'applicazione delle norme tributarie, su casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Attraverso l'interpello, il contribuente, quindi, prima di fare *una cosa* può ottenere il parere dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla interpretazione di una norma tributaria *obiettivamente incerta* rispetto ad un *caso concreto e personale* riferibile all'istante.

L'Amministrazione finanziaria risponde entro 120 giorni.

In caso di silenzio dell'Amministrazione finanziaria vale la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Il parere reso dall'Agenzia non vincola il contribuente – che può quindi disattenderlo - ma solo gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Per accedere all'interpello occorre presentare alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, una istanza contenente, fra l'altro:

- a) indicazione della specifica tipologia di interpello;
- b) dati identificativi del contribuente e di altri eventuali soggetti direttamente interessati;
- c) descrizione puntuale della fattispecie;
- d) l'eventuale beneficio fiscale in termini di risparmio d'imposta di cui ritiene di potersi legittimamente avvalere attraverso la soluzione prospettata.

Riferimenti normativi:

- art. 11 L.n.212/2000;
- DM 26 aprile 2001, n. 209;
- circolare n. 99/E del 18 maggio 2000;
- circolare n. 50/E del 31 maggio 2001;
- circolare n. 9/E del 13 febbraio 2003;
- circolare n. 23/E del 16 maggio 2005;
- circolare n. 5/E del 24 febbraio 2009;
- circolare n. 7/E del 3 marzo 2009;
- circolare n.32/E del 14 giugno 2010.

Giugno 2010